



COMUNE di PRAIANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO 2023
DELIBERA DI C.C. N. 3 DEL 30.01.2023**

I N D I C E

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	8	Versamento e riscossione coattiva.
2	Istituzione dell'imposta comunale di soggiorno.	Art. 8 bis	Rimborsi e compensazioni
Art. 2 bis	Soggetto passivo e responsabile del pagamento dell'imposta	Art. 8 ter	Funzionario responsabile dell'imposta
3	Determinazione della misura dell'imposta.	9	Pubblicità del regolamento e degli atti.
4	Destinazione del gettito.	9bis	Tavolo tecnico
5	Esenzione e riduzione d'imposta.	10	Rinvio dinamico.
Art. 5bis	Obblighi del gestore delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Praiano e dei soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi, dei contratti di cui all'art. 4 D.L. 50 del 24.04.2017 (cd. locazioni brevi)	11	Tutela dei dati personali.
6	Disposizioni in materia di accertamento.	12	Rinvio ad altre disposizioni.
Art.6 bis	Competenze del Comune sui controlli degli obblighi del gestore	13	Entrata in vigore.
7	Sanzioni.		

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

Art. 2 - Istituzione dell'imposta comunale di soggiorno

1. Con decorrenza dal 1 Agosto 2011, è istituita in questo comune l'imposta di soggiorno, dovuta da coloro che pernottano nelle strutture turistiche ricettive situate nel territorio di Praiano.

Art. 2 bis - Soggetto passivo e responsabile del pagamento dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive previste dalla normativa in materia di turismo e non risulta residente nel Comune di Praiano.

2. Ai fini del presente regolamento per strutture ricettive si intendono: alberghi, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali, rifugi di montagna, case religiose di ospitalità, alberghi diffusi, bed & breakfast, agriturismi, campeggi, villaggi turistici e gli immobili ad uso abitativo destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del decreto legge del 24.04.2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96.

3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi, dei contratti di cui all'art. 4 D.L. 50 del 24.04.2017 (cd. locazioni brevi) sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

4. L'imposta riscossa dal gestore della struttura o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi, dei contratti di cui all'art. 4 D.L. 50 del 24.04.2017 (cd. locazioni brevi) dovrà essere riscontrata tramite singole ricevute d'incasso ovvero all'interno del documento fiscale emesso per il pagamento.

Art. 3 - Determinazione della misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
3. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
4. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge, proporzionalmente al prezzo pagato con riferimento alle seguenti categorie:

Alberghi:

5 stelle, 4 stelle, 3 stelle, 2 e 1 stelle

Strutture turistico ricettive extralberghiere:

Prezzo massimo comunicato per Appartamento/Casa/Camera/Piazzola

Maggiore di € 450,01

Da € 250,01 a € 450,00

Da € 150,01 a € 250,00

Fino a 150,00 €

5. Il prezzo massimo di riferimento è quello massimo giornaliero comunicato alla Regione Campania per il periodo in cui si realizza il presupposto di applicazione dell'imposta di soggiorno, indipendentemente dalla tipologia della camera (singola, doppia ecc.) o casa/appartamento (monocale, bilocale ecc.).

Per le case ed appartamenti per vacanze il cui pernottamento non può essere inferiore a 3 giorni, il prezzo giornaliero è calcolato dividendo per 3 il prezzo massimo comunicato per soggiorni di 3 giorni minimo.

Art. 4 - Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 5 - Esenzione e riduzione d'imposta

1. Sono esentati dal pagamento:

- a) minori entro il decimo anno di età;
- b) coloro che pernottato presso gli ostelli della gioventù;
- c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente.
- d) i diversamente abili.
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

Le esenzioni di cui ai punti a, c, d ed e devono essere debitamente documentate ai gestori delle strutture ricettive o deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa all'interessato, in base alle disposizione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

2. L'imposta dovrà essere corrisposta per un massimo di 7 pernottamenti.
3. L'imposta non è dovuta nel periodo compreso fra il 01/11 ed il 31/03 dell'anno successivo.

Art. 5 bis -

Obblighi del gestore delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Praiano e dei soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi, dei contratti di cui all'art. 4 D.L. 50 del 24.04.2017 (cd. locazioni brevi)

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Praiano e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi, dei contratti di cui all'art. 4 D.L. 50 del 24.04.2017 (cd. locazioni brevi):

- sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno;
- in base all'art. 180 DL. N. 34 del 19.05.2020 (cd. Decreto rilancio) devono presentare la dichiarazione cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per l'accesso/registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, necessarie per l'inserimento dei dati mensili finalizzati ad elaborare il pagamento tramite il sistema PagoPA e all'esercizio dei poteri di controllo del Comune:
 - a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente,
 - b) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta,
 - c) il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione,
 - d) l'imposta dovuta;
- nel caso di mancato pagamento da parte dei soggetti passivi dell'imposta, devono segnalare al Comune entro 15 giorni dalla fine del soggiorno le generalità complete dei soggetti passivi morosi.
- hanno l'obbligo di richiedere all'ospite che intende usufruire delle esenzioni di cui all'art. 5 la documentazione relativa agli stati, le qualità personali o i fatti probanti i requisiti necessari ad ottenere l'agevolazione oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
- hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Praiano.

Articolo 6 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. e di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici, con esenzione di spese e diritti, di dati, notizie ed elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, può nei confronti dei gestori delle strutture ricettive e degli altri soggetti responsabili di cui all'art. 2 bis del presente regolamento:

- a) intimare ai gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare i gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e firmati;
- c) disporre ispezioni amministrative, anche tramite il Corpo di Polizia Municipale, presso le strutture ricettive e le sedi e le unità locali operative degli altri soggetti di cui all'articolo 2 bis del presente Regolamento;
- d) chiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i..

3. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione, di mancata esibizione/trasmissione di atti e documenti richiesti, di mancata restituzione di questionari compilati e firmati, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, (anche con l'ausilio della Polizia locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza), come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L. 34/2019.

Articolo 6bis - Competenze del Comune sui controlli degli obblighi del gestore

1. Il Comune effettua il controllo sull'ottemperanza a quanto previsto nell'articolo 5bis con criteri di verifica a campione mediante il Corpo di Polizia Municipale.
2. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con analisi e comparazione dei dati acquisibili:

- presso la Questura aventi a riferimento le procedure di cui all'art. 109 TULPS ;

- presso la Provincia aventi a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici.

3. Il Corpo di P.M. nell'espletamento delle funzioni di controllo a campione, potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva riferiti alla dichiarazione di cui all'art. 5 bis e ai versamenti dell'imposta effettuati.

Art. 7 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

2. Sulle somme di cui è stato omesso o ritardato il pagamento si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno incui sono divenuti esigibili.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Per l'inosservanza delle altre disposizioni previste dal presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 (cento) euro, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 8 - Versamento e riscossione coattiva

1. I soggetti di cui all'articolo 2bis, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune. Si intende regolarmente eseguito il versamento effettuato, nel caso di nucleo familiare, da un componente dello stesso oppure, nel caso di gruppi di due o più persone, quello eseguito dal capogruppo per conto degli altri.

2. Il responsabile dell'imposta effettua il versamento delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese.

Il riversamento dovrà essere effettuato, attraverso il portale "Tourist Tax" messo a disposizione dal Comune:

- a mezzo del canale PagoPA direttamente dal portale;

- tramite soggetti abilitati (banche, uffici postali o tabaccai e similari) al canale PagoPA. In questo caso il gestore dovrà generare direttamente dal portale TourTax il codice univoco per il pagamento da presentare al soggetto abilitato.

3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 8 bis - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso dell'imposta versata e non dovuta deve essere richiesto, dai soggetti aventi diritto di cui all'art. 2 bis del presente Regolamento, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e s.m.i.) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione.

2. L'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta.

Art. 8ter - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile del servizio tributi.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 9 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.9 bis - Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di

categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio.

2. Il tavolo tecnico è convocato dal Sindaco e si riunirà periodicamente (almeno due volte l'anno) per monitorare l'applicazione dell'imposta, con particolare riferimento ai temi di cui all'art. 4 del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

Art. 10 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 11 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 12 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore unitamente alla deliberazione di approvazione e viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.